



COMUNE DI
SAN POLO DI PIAVE

**REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.11.1994
e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.2.1995

Art. 1
**ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1. E' istituita nel Comune di San Polo di Piave la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Capo II (articoli da 38 a 57) del Decreto Legislativo 15.11.1993, n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione della relativa tassa.

3. Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente, e qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2
OGGETTO DELLA TASSA
(Beni suscettibili di occupazione)

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'art. 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (tassa) con le modalità previste ai successivi articoli.

2. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

3. Ai soli fini della applicazione della tassa non si rilevano le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste con condutture di impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Art. 3
DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

Art. 4
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune di San Polo di Piave dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 5
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in n° 2 (due) categorie ed individuate con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 29.11.1994.

2. La nuova classificazione entra in vigore dal 1° gennaio 1994.

3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.

4. Sulle proposte di classificazione dovrà essere acquisito il parere della Commissione Edilizia Comunale, la quale dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta.

5. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 6

CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui all'art. 2, o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

4. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% (venti per cento).

5. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto dall'art. 23 per il rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di cinque giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

Art. 7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è commisurata alla superficie occupata.

2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.

3. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.

4. Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie tassabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.

5. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.

6. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie tassata è computata in ragione del 10% per la parte eccedente detto limite.

Art. 8

DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe della Tassa occupazione suolo ed aree pubbliche vengono fissate entro il 31 ottobre di ogni

anno dal Consiglio Comunale, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia. Con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale individua la fascia demografica di appartenenza del Comune.
[Popolazione di riferimento è quella al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso].

2. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.

3. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al primo comma è stata adottata.

4. In assenza di deliberazione di cui al comma 1. si applicano le tariffe in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal D.Lgs. 507/1993, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal medesimo Decreto Legislativo.

Art. 9

OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.Lgs. n° 507/1993, si applica la tariffa normale, di cui al comma 2 del presente articolo, ridotta del 65%.

4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta al 30%. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione al comma precedente.

Art. 10

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata e con le seguenti misure di riferimento:

- fino a dodici ore continuative di ciascun giorno, tariffa ridotta al 90%;
- successivo periodo di dodici ore o frazione, tariffa ridotta al 10%;
- primi 14 giorni (consecutivi) tariffa intera;
- oltre i 14 giorni tariffa ridotta al 50%.

2. Per le occupazioni temporanee aventi durata superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50%.

3. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.Lgs. n° 507/1993, si applicano le tariffe di cui ai precedenti commi ridotte del 65%.

4. Per le occupazioni temporanee con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico, la tariffa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ridotta al 30%.

5. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui ai commi precedenti è aumentata del 50%.

6. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50%.

7. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate, le tariffe di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte al 50%.

8. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa di cui a precedenti commi 1, 2 e 3, è ridotta al 20%.

9. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'art. 46 del D.Lgs. n° 507/1993, le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono ridotte del 50%.

Art. 11

OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale che si realizzino senza soluzioni di continuità con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralici di sostegno, cabine elettriche o telefoniche, sono tassate per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.

2. La tassa si applica per chilometro lineare o frazione di ciascuna strada graduata secondo la categoria di appartenenza della stessa.

3. Le occupazioni realizzate in tratte stradali diverse danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico, realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di L. 50.000.= (cinquantamila), indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

5. Per cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune, è dovuto, oltre alla tassa annuale di cui ai commi precedenti, un contributo una tantum pari al 50% delle spese di costruzione.

6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, si applicano le disposizioni dell'art. 47, comma quinto, del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507.

Art. 12

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

1. Il Consiglio comunale (o la Giunta) individua con propria deliberazione la classificazione delle località ai fini della determinazione della tassa da applicare alle occupazioni con distributori di carburante e tabacchi.

2. La nuova classificazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Art. 13

PASSI CARRABILI

1. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di esclusivi elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, si applica la tariffa relativa ai passi carrabili ridotta al 10% (dieci per cento).

2. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa relativa è ridotta al 50% (cinquanta per cento).

3. Il Comune, a seguito di richiesta scritta e regolarmente bollata presentata dai proprietari dei semplici accessi, non qualificabili ai sensi dell'art. 44, comma 4, del D.Lgs. n° 507/1993 come passi carrai, previo rilascio di apposito cartello segnaletico e nel rispetto delle norme del codice della strada, vieta la sosta indiscriminata

sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie comunque non superiore ai 10 metri quadrati. Tale divieto non consente, in ogni caso, alcuna opera o esercizio di particolari attività da parte dei titolari degli accessi. La tassa è dovuta con tariffa ordinaria ridotta al 50% (cinquanta per cento).

Art. 14

INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee, di cui all'art. 10 del presente regolamento, ridotte al 20% (venti per cento).

Art. 15

ESENZIONI DALLA TASSA

1. Oltre alle esenzioni dalla tassa previste dall'art. 49 del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni sindacali, religiose, assistenziali, di durata non superiore a 24 ore, che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
- luminarie natalizie;
- mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste inferiori a 60 minuti;
- commercio in forma itinerante;
- occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
- occupazione con piante ornamentali in occasione di particolari festività civili e religiose;
- occupazione per l'effettuazione di traslochi; occupazione per attività di manutenzione del verde.

Art. 16

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune.

2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.

3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione.

4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'Ufficio Comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

Art. 17

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprasuolo o il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico

passaggio deve presentare richiesta di autorizzazione o concessione, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione.

3. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'art. 15, per le prescrizioni del caso.

Art. 18

CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche, prevista dall'art. 17, deve indicare:

- generalità del richiedente;
- codice fiscale e partita I.V.A.;
- indirizzo o sede legale;
- descrizione delle modalità di occupazione;
- durata dell'occupazione;
- ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
- il motivo della richiesta.

2. Se necessario l'Amministrazione Comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

Art. 19

ISTRUTTORIA DOMANDE

1. A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, l'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.

2. L'Amministrazione Comunale, se ritenuto opportuno e per casi particolari, potrà richiedere il parere della Commissione Edilizia Comunale sulle domande presentate. La Commissione dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla formale richiesta di parere.

3. Le spese d'istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 20

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'Amministrazione Comunale, a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione, potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.

2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

3. La misura del deposito verrà stabilita sentito l'Ufficio Tecnico in relazione alla dimensione, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

Art. 21

CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI

E CONCESSIONI

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.

2. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per i quali sono rilasciati, e non costituiscono autorizzazione per il titolare all'esercizio di altre attività.

3. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e saranno revocabili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Art. 22

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI TENUTA DEL REGISTRO

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dall'Amministrazione Comunale e saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.

2. Le autorizzazioni e concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.

3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee, per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione, potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dall'Ufficio Tributi.

4. Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore potranno avere corso solo a seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa.

Art. 23

CONDIZIONI GENERALI

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

- rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
- rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
- custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
- evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
- versare la tassa dovuta ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'art. 6 del presente Regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
- risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa.

2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e in particolare del diritto di accesso alle proprietà private.

3. Le concessioni saranno rilasciate a termine, per una durata massima di 10 (dieci) anni.

4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla sorveglianza.

Art. 24

ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.

2. L'autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'art. 17. Su di esse esprimeranno parere l'Ufficio Tecnico e il Comando di Polizia Municipale, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.

3. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

Art. 25

ORDINE DI PREFERENZA

1. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande, la data di presentazione costituisce titolo di preferenza.

Art. 26

DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività.

Art. 27

DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:

- uso improprio del diritto di occupazione;
- le violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- le violazioni di norme di legge e di regolamento in materia;
- mancato pagamento della tassa.

Art. 28

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Le autorizzazioni o concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse.

2. L'atto di revoca determinerà l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.

3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse o indennità.

4. La revoca di concessione la cui tassa è stata affrancata ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D.Lgs. n° 507/1993, non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 29

DENUNCIA

1. La denuncia per le occupazioni permanenti va presentata all'Ufficio Tributi del Comune nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 50 del D.Lgs. n° 507/1993.

2. Nel caso di richiesta di proroga ai sensi dell'art. 23 per le occupazioni permanenti che si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, l'obbligo della denuncia sussiste solo se si verificano variazioni che determinino un maggior ammontare della tassa. Il pagamento della tassa dovrà comunque essere eseguito entro il termine di cinque giorni previsti dall'art. 6.

Art. 30
CANONI DOMINICALI

1. Per le occupazioni dei beni pubblici demaniali, oltre alla tassa disciplinata dal presente regolamento, il Comune può imporre il pagamento di un canone per l'uso o il godimento del bene pubblico.

Art. 31
SANZIONI

1. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 53 del D.Lgs. n° 507/1993 per le violazioni concernenti l'occupazione, si applicano le norme degli articoli da 106 a 110 del R.D. 3.3.1934, n° 383 (T.U.L.C.P.) e successive modificazioni e del D.Lgs. 30.4.1992, n° 235 e successive modificazioni.

Art. 32
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 15.11.1993, n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per l'affidamento in concessione del servizio, si rinvia a quanto previsto in materia di regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 33
NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione la nuova disciplina tariffaria prevista nel presente Regolamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Art. 34
NORME ABROGATE

1. E' abrogato il previgente Regolamento T.O.S.A.P.

Art. 35
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di adozione ai sensi dell'art. 46 della Legge 8.6.1990, n° 142 e ad avvenuta pubblicazione.

INDICE

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	PAG. 1
Art. 2 - OGGETTO DELLA TASSA	PAG. 1
Art. 3 - DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE	PAG. 1
Art. 4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	PAG. 1
Art. 5 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE	PAG. 1
Art. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI	PAG. 2
Art. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE	PAG. 2
Art. 8 - DISCIPLINA DELLE TARIFFE	PAG. 2
Art. 9 - OCCUPAZIONI PERMANENTI	PAG. 3
Art. 10 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE	PAG. 3
Art. 11 - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO	PAG. 3
Art. 12 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI	PAG. 4
Art. 13 - PASSI CARRABILI	PAG. 4
Art. 14 - INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	PAG. 4
Art. 15 - ESENZIONI DALLA TASSA	PAG. 4
Art. 16 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PAG. 5
Art. 17 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE	PAG. 5
Art. 18 - CONTENUTO DELLE DOMANDE	PAG. 5
Art. 19 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	PAG. 5
Art. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE	PAG. 6
Art. 21 - CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	PAG. 6
Art. 22 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI TENUTA DEL REGISTRO	PAG. 6
Art. 23 - CONDIZIONI GENERALI	PAG. 6
Art. 24 - ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO	PAG. 7
Art. 25 - ORDINE DI PREFERENZA	PAG. 7
Art. 26 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE	PAG. 7
Art. 27 - DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE	PAG. 7
Art. 28 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE	PAG. 7
Art. 29 - DENUNCIA	PAG. 7
Art. 30 - CANONI DOMINICALI	PAG. 8
Art. 31 - SANZIONI	PAG. 8
Art. 32 - NORME DI RINVIO	PAG. 8
Art. 33 - NORME TRANSITORIE	PAG. 8
Art. 34 - NORME ABROGATE	PAG. 8
Art. 35 - ENTRATA IN VIGORE	

Modifiche apportate con deliberazione di C.C. n. 12 del 27.2.1995

- **art. 6 - 4° comma** - Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% (venti per cento).
- **art. 7 - 1° comma** - Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è commisurata alla superficie occupata.
- **art. 8 - 4° comma** - In assenza di deliberazione di cui al comma 1. si applicano le tariffe in vigore, ove queste rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. 507/1993, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal medesimo Decreto Legislativo.
- **art. 11 - 4° comma** - Per le occupazioni di suolo pubblico, realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di L. 50.000.= (cinquantamila), indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.
- **art. 12 - 2° comma** - La nuova classificazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.
- **art. 15** - Oltre alle esenzioni dalla tassa previste dall'art. 49 del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni sindacali, religiose, assistenziali, di durata non superiore a 24 ore, che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - luminarie natalizie;
 - mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste inferiori a 60 minuti;
 - commercio in forma itinerante;
 - occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - occupazione con piante ornamentali in occasione di particolari festività civili e religiose;
 - occupazione per l'effettuazione di traslochi; occupazione per attività di manutenzione del verde.
- **art. 33** - In sede di prima applicazione la nuova disciplina tariffaria prevista nel presente Regolamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.